

67100 L'Aquila – Nucleo Industriale – Campo di Pile Tel. 0862 317938 - Fax. 0862 317939 Cod. Fiscale 80007220660 www.confindustria.aq.it - posta@confindustria.aq.it

IPOTESI ACCORDO DI PROSSIMITA' - ART. 8 LG. 148/11

Addì 24 febbraio 2020, presso la sede di Confindustria L'Aquila - Abruzzo Interno in Avezzano, via Monte Grappa 34, si sono incontrati:

la società SIAPRA SPA rappresentata da Paolo Chiocca e Silvio Pantaloni, assistita da Confindustria L'Aquila – Abruzzo Interno nella persona di Emanuele Ciaccia,

la RSU aziendale nelle persone dei Sigg. Bianchi Candidoro, Mascigrande Alfredo, Rossi Nazzareno, Anselmi Luca e Prospitti Gianluca, assistita dalle Segreterie Provinciali FIM-CISL e UILM-UIL nelle persone, rispettivamente, di Antonello Tangredi e Angelo Gallotti.

PREMESSO CHE

- La Siapra Spa è una multinazionale che opera nel settore della produzione di accumulatori sia per il mercato automotive che per quello industriale ;
- Il mercato di riferimento dell'azienda è caratterizzato da una domanda altalenante che necessità di una flessibilità produttiva e di conseguenza anche del personale;
- dalle analisi di settore emerge una previsione di aumento di lavoro, con conseguente incremento produttivo di volumi;
- le dimensioni attuali dell'organizzazione aziendale, tuttavia, non permettono di poter affrontare tali volumi se non ricorrendo a tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo determinato e segnatamente mediante ricorso a forme contrattuali flessibili e maggiormente corrispondenti alle esigenze del settore;
- le Parti in questa sede hanno effettuato un esame congiunto dell'attuale capacità produttiva dello stabilimento di Avezzano, della competitività dello stesso e delle prospettive di sviluppo aziendali ed occupazionali;
- da tale esame congiunto le Parti hanno convenuto sulla necessità di utilizzare strumenti di flessibilità del mercato del lavoro al fine di poter, da un lato sostenere la competitività e lo sviluppo aziendale, e dall'altro incentivare l'occupazione;
- l'azienda applica il CCNL Industria metalmeccanica privata attualmente vigente;

e VISTI

gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018 (cd. "Decreto Dignità"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 9 agosto 2018; l'art. 8 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono formalizzare una contrattazione aziendale secondo le previsioni contenute nella lg. n. 148/11 e

pertanto, con la presente intesa, intendono derogare alla normativa contenuta negli artt. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015, nel testo modificato dalla lg. n. 96/2018;

3. alla luce delle esigenze aziendali emerse nelle premesse, le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.L. 138/11, convertito nella lg. n. 148/11, concordano di prevedere per lo stabilimento SIAPRA Spa di Avezzano, le seguenti deroghe in materia di contratti a termine e/o somministrazione alle disposizioni di legge:

in deroga a quanto previsto dagli artt. 19 e 21 del D.lgs. 81/15, i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di somministrazione potranno essere stipulati, rinnovati o prorogati liberamente fino ad un massimo di 36 mesi, senza l'applicazione di alcuna causale e senza che si verifichino

le condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D. lgs. 81/15;

in deroga a quanto previsto dall'art. 20, lett. b) del D.lgs. 81/15, i contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato e quelli di somministrazione potranno essere stipulati, rinnovati o prorogati liberamente anche nel corso di procedure ex legge n. 223/91 e nei 6 mesi successivi alla

la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato col medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale sarà di 36 mesi, ivi considerati anche la durata dei rapporti di lavoro a termine e/o somministrazione già conclusi antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo, oppure in corso alla medesima data;

i contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine potranno essere prorogati liberamente fino ad un massimo di 6 volte

all'interno dei 36 mesi;

nei casi di rinnovo il lavoratore potrà essere riassunto a tempo determinato decorso un giorno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro se quest'ultimo ha avuto durata inferiore a 6 mesi e decorsi due giorni dalla data di cessazione dal precedente rapporto se quest'ultimo ha avuto durata superiore a 6 mesi.

4. Allo specifico fine di promuovere l'occupazione, la Società si impegna a strutturare un piano di assunzioni orientato ad un cambio mix della popolazione aziendale favorendo il ricambio generazionale degli addetti, inserendo personale giovane da stabilizzare. Nello specifico, l'Azienda si impegna a stabilizzare un minimo di n. 5 risorse a tempo indeterminato, entro il 31 marzo 2021.

5. A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nei casi di fuoriuscita del personale SIAPRA Spa per raggiungimento dei requisiti pensionistici, l'Azienda si impegna a sostituire il personale fuoriuscito, con un rapporto 1:1;

6. le Parti si incontreranno con cadenza semestrale oppure su richiesta delle stesse, al fine di valutare l'andamento delle disposizioni e degli impegni contenuti nel presente accordo. Alla conclusione del periodo di vigenza dell'accordo le Parti si incontreranno per esaminare la situazione aziendale e l'andamento del mercato di riferimento, al fine di valutare l'eventuale inserimento a tempo indeterminato degli stabilizzandi;

Per quanto non espressamente previsto e/o derogato nel presente accordo, le Parti rimandano a quanto contenuto nelle leggi o nel CCNL applicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

SIAPRA SPA

00.88

CONFINDUSTRIAL'AQUILA